



**D.D. n. 52 / 2023**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

**VISTO** l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;

**VISTO** l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;

**VISTO** altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di bilancio 2019);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);

**VISTO** il decreto direttoriale n. 25 del 6 giugno 2022, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, riferito ai periodi decorrenti da luglio 2021 e da luglio 2022, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale;

**ESAMINATO** il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi siglato l'8 giugno 2021 tra ANIP CONFINDUSTRIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI DI LAVORO, UNIONESERVIZI CONFAPI e FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT – CISL), UILTRASPORTI UIL;

**ESAMINATO** altresì il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, siglato il 26 novembre 2021 tra FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI PULIZIA (FNIP) con l'assistenza di CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL;

**CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il costo del lavoro, come determinato con il citato decreto di questa Direzione Generale n. 25 del 6 giugno 2022, in ragione dell'applicazione della *tranche* di aumento retributivo previsto dai citati contratti collettivi a decorrere da luglio 2023;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati accordi collettivi, al fine di acquisire i necessari elementi di costo variabili e peculiari per il settore e gli operatori per i quali trovano applicazione i suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro;

**VISTA** la comunicazione del 6 settembre 2023, con la quale le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei citati rinnovi contrattuali hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate da questa Direzione Generale;

**ESAMINATI** gli accordi territoriali stipulati nell'ambito dei suddetti contratti collettivi di lavoro;

**RITENUTO** necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione ai diversi accordi collettivi integrativi coesistenti nello stesso territorio provinciale;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

1. Il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, riferito al periodo decorrente da luglio 2023 è determinato secondo i valori riportati nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

### **Art. 2**

1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:

- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il datore di lavoro può usufruire;
- b) ad eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 settembre 2023

**Il Direttore Generale**

Romolo de Camillis



Firmato digitalmente da DE  
CAMILLIS ROMOLO  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ac

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.